



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MAZZONI</u>	<u>ELISABETTA</u>	Presidente
<input type="checkbox"/>	<u>CONTINI</u>	<u>PATREZIA</u>	Relatore
<input type="checkbox"/>	<u>MONOMI</u>	<u>RICCARDONARIA</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 725/2017
depositato il 10/02/2017

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° N.
TRIB.ERARIALI 2016
contro:
AG. DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 1

proposto dal ricorrente:

20161 MILANO MI

difeso da:
CAMPANELLA FABIO
VIA VINCENZO MONTI, 2 20123 MILANO MI

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 725/2017

UDIENZA DEL

23/10/2017 ore 09:00

N° 6525/23/17

PRONUNCIATA IL:

23/10/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23/10/2017

Il Segretario

RGR N: 725/2017

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane Milano I

Fatto e svolgimento del processo

La società ricorrente ha presentato tempestiva impugnazione alla Commissione avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni n. 277100-385-2016 dell'importo di euro 5.198,15

L'atto impugnato è stato emesso a seguito di P.V. di C. con cui l'Agenzia delle Dogane ha rilevato il ritardato pagamento di complessivi euro 43.573,82 relativo a diritti doganali del conto periodico/differito n. 5402/X in scadenza alla data del 23.08.2016 in violazione dell'art. 109 e 110 del Reg. UE952/2013, art. 77 comma 2 del TULD- D.P.R. 23.01.1973 n. 43.

La società ricorrente ha presentato tempestiva impugnazione rilevando di svolgere attività di spedizioniere doganale, di svolgere in modo continuativo operazioni di sdoganamento per i propri clienti, di avvalersi del regime previsto dall'art. 78 del TULD che consente agli spedizionieri, di ottenere la disponibilità della merce senza il preventivo versamento dei diritti doganali liquidati, previa annotazione del loro ammontare su apposito conto di debito, con onere di provvedere al saldo del debito accumulato entro i due giorni successivi alla liquidazione dello stesso da parte della dogana.

La stessa ha precisato di aver prestato fidejussione per euro 150.000,00 in data 06.03.2013 al fine di garantire che in diritti doganali siano sempre coperti.

Ha quindi precisato di non aver potuto provvedere al versamento dei diritti doganali liquidati il 23.08.2016 per complessivi euro 43.575,82, di essersi tuttavia avvalsa del ravvedimento operoso effettuando due versamenti, a mezzo bonifico bancario, rispettivamente in data 02.09.2016 ed in data 05.09.2016 versando diritti, interessi e sanzioni.

La ricorrente ha quindi sostenuto l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata considerazione del ravvedimento operoso parziale eseguito citando la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.27 del 02.08.2013, la risoluzione dell'Agenzia stessa n.67 del 23.06.2011 e la Circolare del Ministero delle Finanze n. 180 del 10.07.1998 legittimanti la procedura dalla stessa seguita.



La stessa ha quindi sostenuto la non sanzionabilità della condotta attuata richiamando l'art. 10 della Legge 212/2000.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa a sostegno dei propri assunti ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio.

L'Agenzia delle Dogane si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità formale e sostanziale dell'atto emesso rilevando come, a fronte dell'agevolazione del pagamento periodico differito, il debito debba essere soddisfatto alla scadenza stabilita dall'autorizzazione sostenendo la perentorietà del termine di scadenza.

L'Ufficio ha quindi sostenuto che con i due versamenti effettuati la società diede corso al solo pagamento dei diritti doganali e non delle sanzioni sostenendo la non invocabilità, nel caso di specie, dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente.

L'Ufficio ha concluso chiedendo la conferma dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento per i motivi di cui in appresso.

Non è contestato che la società ricorrente abbia provveduto ad effettuare il ravvedimento operoso parziale, effettuando quindi due bonifici bancari: il primo in data 02.09.2016 con versamento dell'importo di euro 15.548,20 (doc.2) ed il secondo in data 05.09.2016 versando l'importo di euro 28.025,62 (doc. 3).

La stessa ha precisato come il ravvedimento fosse parziale e come i due versamenti dovevano essere imputati, per ciascuno di essi parte al capitale, parte agli interessi e parte alle sanzioni, residuando un dovuto di euro 572,89 non coperti dal ravvedimento. In via preliminare deve dirsi che il ravvedimento parziale è ammesso in base alle circolari citate dalla ricorrente ed in base allo stesso provvedimento dell'Agenzia delle Dogane di Genova 1 (doc. prot. 37048 R.U. Del 15.10.2015) contenente le istruzioni da seguire in caso di ravvedimento operoso per ritardato pagamento dei diritti doganali provvedimento che richiama la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 67/E.

Del pari l'art. 77 comma 2 del T.U.L.D prevede che, quando l'operatore non si avvale della facoltà di effettuare il pagamento in contanti, il versamento possa essere fatto con bonifico bancario.



Nel caso di specie avendo la società provveduto ad effettuare i due versamenti a mezzo bonifico bancario non vi è indicazione negli stessi di quale parte dell'importo versato doveva essere imputato al capitale, agli interessi ed alle sanzioni.


La sanzione comminata è quindi illegittima posto che l'Agenzia delle Dogane non ha tenuto conto dei due versamenti effettuati dalla società a fronte del ravvedimento operoso parziale, non contestato, con la conseguenza che l'atto impugnato deve essere annullato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della società ricorrente ed a carico dell'Agenzia delle Dogane soccombente come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori e CUT.

Milano, 23.10.2017

Il Relatore estensore



Il Presidente

